

Art. 22.
Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è l'organo di garanzia. Esso è composto da numero cinque membri nominati dal congresso.

2. Il procedimento innanzi al collegio dei probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

3. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio e ciascun iscritto può prenderne visione.

4. Con regolamento approvato dal consiglio direttivo sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti, le modalità per garantire e regolare il procedimento, nonché i requisiti e le incompatibilità dei membri del Collegio.

5. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6. Il collegio dei probiviri nomina al suo interno un Presidente e un segretario ed è competente a giudicare sulle seguenti materie:

sanzioni comminate dal consiglio direttivo in relazione a infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al Movimento;

ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del Movimento previste dal presente statuto e dai regolamenti emanati;

controversie insorte tra gli organi del Movimento;

controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore o di iscritto, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni;

ogni altra materia in conformità alle previsioni del regolamento di cui al presente articolo.

7. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del collegio dei probiviri è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nel Movimento.

Art. 23.
Decisioni del collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri decide a maggioranza con l'intervento di almeno tre membri entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

2. Il provvedimento assunto dal collegio dei probiviri è definitivo.

3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del collegio dei probiviri, questi viene sostituito con le medesime modalità che presiedono alla nomina dei suoi componenti.

Art. 24.
Misure disciplinari

1. Salvo diversa disposizione del regolamento, le misure disciplinari sono:

(i) l'ammonizione;

(ii) la sospensione;

(iii) l'espulsione;

(iv) l'interdizione dal compiere attività che coinvolgano direttamente od indirettamente il Movimento.

2. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entità.

3. L'espulsione e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina.

4. Il provvedimento di espulsione e di interdizione è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 25.
Potere regolamentare

1. Il consiglio direttivo, qualora non altrimenti disposto dal presente statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente statuto.

Art. 26.
Scioglimento

1. Lo scioglimento del Movimento può avvenire con deliberazione del congresso, che dispone contemporaneamente la nomina uno o più liquidatori, le modalità di svolgimento della liquidazione e la destinazione del patrimonio del Movimento stesso, mediante provvedimento preso con votazione favorevole di almeno l'80% dei votanti.

Art. 27.
Trasparenza e pubblicità

1. Il Movimento assicura informazione, trasparenza e partecipazione e si uniforma alle disposizioni legislative di cui all'art. 5 della legge n. 13 del 2014.

2. Oltre alle forme di coinvolgimento diretto delle/degli aderenti, si avvale di un sito Internet attraverso il quale rende visibili, anche da parte delle persone disabili, tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, sulle deliberazioni politiche adottate, sui propri organi associativi, nonché sui proprio bilanci, completi di tutte le relazioni a corredo.

Art. 28.
Norme finali e di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

(Omissis).

ALLEGATO «A»

